

AVV.VENTRIGLIA LUIGI -STUDIO LEGALE -VIA SAN VITO N.48-92100-AGRIGENTO

TEL.FAX.0922-556134 -pec :luigiventriglia@avvocatiagrigento.it

Tribunale Amministrativo Regionale del Tar del Lazio

RICORSO IN RIASSUNZIONE

Per l'annullamento previa sospensiva del Decreto Rettoriale e del relativo bando del 20/12/2019, del Decreto Rettoriale n. 3013 , dell'Università' MESSINA, del Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 12 febbraio 2020 n. 95 avente ad oggetto « Attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione sul sostegno TFA 2019/2020 , e del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca N.95 del 12 febbraio 2020 ;

e per l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia delle Graduatorie di merito definitive aventi ad oggetto l'accesso ai corsi di Specializzazione per il sostegno didattico , ordine di Scuola secondaria di primo grado pubblicata in data 22.02.2021 e del pedissequo decreto di emanazione e approvazione; del Calendario relativo all'inizio dei Corsi; del mancato accoglimento dell'istanza trasmessa dai ricorrenti all'Università' degli Studi di Messina ai fini della sua ammissione , in quanto idonei presso il predetto ateneo per l'ordine di scuola secondaria di secondo grado ; del decreto di ammissione dei candidati idonei in sovrannumero e di tutti gli atti e/o provvedimenti conseguenziali e/o connessi.

Per la sig. LO VULLO GRAZIA , nata a Canicattì (AG) il 04.07.1981 , C.F. LVLGRZ81L44A089F, e del sig. STRAZZERI CARMELO MICHELE, nato a Canicattì (AG) , il 19.08.1972, rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Ventriglia C.F.VNTLGU74T01G273N , giuste procure in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliati per la carica presso lo studio dell'Avv. Ventriglia Luigi , via San Vito n.48 -92100- Agrigento,

ricorrenti

CONTRO

Universita' degli Studi di Messina , Ministero dell'Istruzione , dell'Universita' e della Ricerca , Prof. ALDO EPASTO , in qualita' di Presidente della Commissione esaminatrice presso L'Universita' degli Studi di Messina , domiciliato per la carica presso Avvocatura Distrettuale di Catania , con la seguente PEC istituzionale : ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it ;

resistente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca ,nella persona del Ministro *pro tempore*, *c/o* Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12 00186 – Roma , con la seguente PEC istituzionale : ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;
resistente

Nei confronti

Sanfilippo Diego C.F.SNFDIG79A07H792Q , e residente a Canicattì (AG) in via Savonarola n.44, in qualita' di vincitore del bando ai fini della partecipazione ai corsi di formazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo grado 2019-2020 , con un punteggio di 54 , posizione 284;

controinteressato

AVVERSO

Il Decreto Rettorale e del relativo bando del 20/12/2019, n. 3013 , dell' Universita' di MESSINA, del Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 12 febbraio 2020 n. 95 avente ad oggetto « Attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione sul sostegno TFA 2019/2020 , e del Decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca N.95 del 12 febbraio 2020 ;

e l'annullamento previa sospensione dell'efficacia delle Graduatorie di merito definitive aventi ad oggetto l'accesso ai corsi di Specializzazione per il sostegno didattico , ordine di Scuola secondaria di primo grado pubblicata in data 22.02.2021 e del pedissequo decreto di emanazione e approvazione; del Calendario relativo all'inizio dei Corsi; del mancato accoglimento dell'istanza trasmessa dai ricorrenti all'Università degli Studi di Messina ai fini della sua ammissione , in quanto idonei presso il predetto ateneo per l'ordine di scuola secondaria di secondo grado ; del decreto di ammissione dei candidati idonei in sovrannumero e di tutti gli atti e/o provvedimenti conseguenziali e/o connessi.

PREMESSO

Che il Tar di Catania sez. Terza, in data 29.04.2021 a seguito della causa trattata in camera di consiglio ha dichiarato la competenza territoriale del Tar del Lazio , Sede di Roma , ai sensi dell'art. 13 terzo comma c.p.a., pertanto ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del T.A.R. DEL LAZIO , SEDE DI ROMA.

Con il presente Ricorso in riassunzione si espongono i motivi per i quali si chiede l'accoglimento del ricorso in oggetto:

FATTO

Che i ricorrenti hanno partecipato alla selezione per l'ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – A.A. 2019-2020, ordine di scuola secondaria di primo grado – risultando , ad esito della stessa la **LO VULLO GRAZIA in posizione di idoneità nella graduatoria con la posizione **506 con punteggio 50** e **STRAZZERI CARMELO MICHELE 720 con punteggio 47** , non utile per procedere all'immatricolazione per il succitato Anno**

Accademico 2019-2020.

Numero dei posti disponibili nell'Ateneo di Messina prescelto erano 456 posti per gli abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di 1 grado;

Che all'esito della dichiarazione di idoneità da parte dell'Università di Messina, i ricorrenti hanno inoltrato domanda per potere partecipare ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico , per scuola secondaria di seconda grado in modalità cartacea.

Che a seguito delle domande inoltrate dai ricorrenti nessuna risposta e riscontro hanno avuto da parte dell'Università degli Studi di Messina , Ministero della Pubblica Istruzione.

Ebbene i ricorrenti come detto **hanno partecipato alla selezione per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico A.A. 2019/2020 , per la scuola secondaria di primo grado , risultando , ad esito della stessa , in posizione di idoneità , ma non utile per procedere all'immatricolazione per il suddetto Anno Accademico 2019-2020.**

MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE

A) che il Decreto Rettorale oggi impugnato con relativo bando e successive Graduatorie definitive risultano illegittime nella parte in cui prevedono che è consentita l'iscrizione in soprannumero al corso di specializzazione, senza dover sottoporsi nuovamente alle prove selettive, solo ai vincitori della selezione precedente e non a tutti i candidati risultati idonei alla fase di selezione per l'ammissione ai corsi di specializzazione sul sostegno.

Illegittima e pretestuosa l'esclusione dei ricorrenti dichiarati idonei , ma non utile per procedere all'immatricolazione per il suddetto anno accademico.

Ebbene com'è noto , il MIUR ha di recente indetto le prove per l'accesso al TFA

SOSTEGNO 2020, ed ha previsto un numero di posti limitato , con la conseguenza che tanti docenti risultati idonei non hanno potuto ingiustamente accedere ai corsi del TFA SOSTEGNO.

Ne deriva che gli idonei del TFA SOSTEGNO , che hanno dunque superato tutte le prove di accesso sono stati illegittimamente esclusi.

Tale esclusione appare illegittima e pretestuosa alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, infatti il TAR DI CATANIA SEZ.TERZA , in data 20.08.2019 e successivi, hanno sancito che sussistono le ragioni di estrema gravita' ed urgenza per accogliere la domanda di misure cautelari monocratiche , e nei limiti dell'ammissione provvisoria con riserva , in sovrannumero , della ricorrente al Corso di Specializzazione per il sostegno in questione.

Pertanto il TAR DI CATANIA SEZ.TERZA , ha accolto la domanda proposta da una ricorrente risultata idonea ma non vincitrice per l'accesso e l'immatricolazione per l'anno accademico valevole per i corsi di specializzazione sul sostegno e per l'effetto ha ammesso con riserva la ricorrente , in sovrannumero , al Corso di Specializzazione per il sostegno in questione.

B) . VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE

Che Il D.R.N. 3013 del 20.12.2019 ed il D.M. del 12 febbraio 2020 n. 95 , persevera nelle escludere dalla partecipazione al corsi di specializzazione sul sostegno , tutti coloro che all'esito delle prove sono risultati idonei , ma non vincitori ;

Infatti chi è in possesso dell'idonieta' alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno ha diritto a partecipare ai corsi di formazione e specializzazione sul sostegno.
Inoltre il numero dei docenti specializzati sul sostegno in Italia è inferiore rispetto al fabbisogno.

2- Ciononostante , la idonieta' dei ricorrenti alla partecipazione ai corsi di

specializzazione e formazione sul sostegno non è stato riconosciuto dai decreti oggi impugnati.

3- Da ciò ne è conseguito che il riconoscimento di idoneità all'esito della selezione per l'ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – A.A. 2019-2020 , non è stato ritenuto titolo di accesso valido al fine dell'immatricolazione per il succitato Anno Accademico .

4- Quindi anche coloro che, in forza dei predetti riferimenti normativi , avevano conseguito un titolo valido e abilitante , si vede escluso dalla partecipazione ai corsi di specializzazione e formazione sul sostegno di cui ai D.R e D.M. citati.

In diritto:

alla luce dei disposti normativi richiamati , nonché della recente sentenza, non v'è dubbio alcuno circa l'esistenza in capo ai ricorrenti riconosciuti idonei di avere un titolo valido ed abilitante per potere partecipare ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità' anno accademico 2019-2020, presso *l'Università degli Studi di Messina*.

la suddetta sentenza ha efficacia erga omnes, come sancito dalla suprema Corte con sentenza n.2734 del 1998 : il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari , contenuto inscindibile , ed affetti da vizi di validità che inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. Da ciò ne consegue che sono illegittime , nonché contrarie al principio dell'economia processuale , le disposizioni del M.I.U.R che riconoscono la possibilità di essere reinseriti a partecipare ai corsi di formazione e specializzazione sul sostegno solo ai docenti destinatari di un provvedimento giudiziale (sia esso sentenza o ordinanza cautelare).

Le direttive del MIUR altro non fanno che intasare i Tribunali con migliaia di ricorsi presentati da docenti in possesso dei titoli ed esclusi illegittimamente.

- Alla luce del disposto normativo di cui al punto precedente, i sottoscritti non hanno la possibilità di attendere il prossimo bando per docenti, per richiedere l'inserimento e la partecipazione ai corsi di formazione e specializzazione sul sostegno, in quanto a quella data i suddetti corsi di formazione e specializzazione sul sostegno potrebbero non essere più attivi, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative dei ricorrenti.
- Pertanto:
- *Alla luce delle ragioni sopra riportate si chiede che i ricorrenti possano partecipare ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità' -TFA – A.A. 2019-2020. .*

- ISTANZA DI SOSPENSIONE

- Sussistono giusti e fondati motivi per invocare la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.
- Gravissime e senz'altro irreparabili, le conseguenze derivanti dall'efficacia degli stessi debbono, peraltro agevolmente, ravvisarsi nelle profonde ripercussioni che i ricorrenti in atto già subiscono in ragione del rigetto illegittimamente patito.
- E' di tutta evidenza che il perdurare degli effetti rovinosi degli atti impugnati vanificherebbe irrimediabilmente, definitivamente azzerandolo, l'ingente sacrificio posto in essere dai ricorrenti.
- Di tutta evidenza, nel caso di specie il **periculum in mora** può con immediatezza ravvisarsi in quanto i ricorrenti non partecipando ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità' – A.A. 2019-2020, perderebbero una grande possibilità lavorativa ,

con grave nocumento allo stesso e alla propria famiglia.

- Pena l'ineluttabile pregiudizio in danno della stessa utilità della tutela giurisdizionale azionata con il ricorso principale e ulteriore violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito dall'art. 24.
- **A conferma della necessità di un intervento cautelare** da parte di codesto Ecc.mo Tribunale, si osserva inoltre che i ricorrenti si trovano suo malgrado costretti a permanere in una sorta di limbo giuridico amministrativo, ovvero a subire in una condizione di assoluta incertezza e precarietà le conseguenze negative del rigetto subito a seguito di un iter burocratico arbitrariamente protratto ben oltre i termini di legge.
- E' evidente pertanto che soltanto l'intervento istituzionale di codesto Ecc.mo Tribunale consentirebbe di rimuovere la situazione di grave stallo come sopra accusata, dalla quale ad oggi non sembrano individuarsi possibili ed alternative vie d'uscita.
- Non altrimenti neutralizzabili (se non con la sospensione del provvedimento impugnato), gli effetti gravemente dannosi scaturenti dall'esecuzione del provvedimento impugnato verrebbero dunque a compiersi in via definitiva ed irreversibile, atteso che in tal caso la sentenza definitiva di accoglimento, quand'anche ad essa si pervenisse, giungerebbe troppo tardi a male oramai irrimediabilmente compiuto, risultando nella sostanza delle cose inutiliter data.
- Con riferimento, poi, all'elemento del **fumus boni juris** si richiamano, a riprova della ragionevole parvenza del diritto vantato dai ricorrenti, le ragioni poste a sostegno dei motivi di gravame.

- Per l'anzidetto,

- VOGLIA L'ECC.MO TAR

- 1- Accogliere la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, nonchè del Decreto Rettorale e del relativo bando n.3013 del 20.12.2019 e delle graduatorie pubblicate il 22.02.2021, e del Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 12 febbraio 2020 n. 95 avente ad oggetto « Attivazione dei percorsi di formazione e di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, e del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 febbraio 2020 ;

- annullare il provvedimento come sopra indicato, anche con sentenza da adottarsi in forma semplificata emessa ai sensi dell'art. 26 della L. n. 1034/1971, siccome modificato dall'art. 9 della L. n. 205/2000;
- e per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia delle Graduatorie di merito definitive aventi ad oggetto l'accesso ai corsi di Specializzazione per il sostegno didattico , ordine di scuola secondaria di primo grado pubblicata in data 22.02.2021 e del pedissequo decreto di emanazione e approvazione; del Calendario relativo all'inizio dei Corsi; del mancato accoglimento dell'istanza trasmessa dai ricorrenti all' Università' degli Studi di Messina ai fini della sua ammissione , in quanto idonei presso il predetto ateneo per l'ordine di scuola secondaria di primo grado ; del decreto di ammissione dei candidati idonei in sovrannumero e di tutti gli atti e/o provvedimenti conseguenziali e/o connessi.
- ritenere e dichiarare per le ragioni sopra esposte il diritto dei ricorrenti di potere partecipare in via cautelare al Corso di Specializzazione per il sostegno TFA per l'anno accademico 2019-2020, per la scuola secondaria di primo grado per tutti i motivi sopra esposti ;
- con vittoria di spese del presente giudizio.
- Si chiede la distrazione delle spese a favore dell' Avv.to Ventriglia Luigi ;

si dichiara che il valore del presente procedimento è di valore indeterminato;

Agrigento, lì 29.04.2021

Avv. Ventriglia Luigi